II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 27 luglio 1981

che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo per i prodotti di competenza di detta Comunità

(81/644/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che il 30 aprile 1981 è stato siglato un protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica portoghese, dall'altra [1], in appresso denominati rispettivamente «protocollo» e «accordo», per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità;

considerando che in attesa dell'entrata in vigore del protocollo è opportuno, tenendo conto di quest'ultimo, che gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio fissino autonomamente il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Fino all'entrata in vigore del protocollo, il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo è quello che risulta dall'accordo, modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri applicano le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1981.

Il Presidente

P. WALKER

---

[1] GU n. L 350 del 19. 12. 1973, pag. 53.

ALLEGATO

Condizioni particolari di applicazione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica portoghese, dall'altra, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica

Articolo 1

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica elimina gradualmente i dazi doganali, secondo il seguente calendario:

— alla data di entrata in vigore della presente decisione, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

— le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, sono effettuate il:

  — 1° gennaio 1983,

  — 1° gennaio 1984,

  — 1° gennaio 1985,

  — 1° gennaio 1986.

Articolo 2

Il dazio di base cui devono applicarsi le successive riduzioni di cui all'articolo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti del Portogallo.

Articolo 3

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari del Portogallo, secondo il seguente calendario:

— alla data di entrata in vigore della presente decisione, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base;

— il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base;

— le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, sono effettuate il:

  — 1° gennaio 1983,

  — 1° gennaio 1984,

  — 1° gennaio 1985,

  — 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Portogallo, è soppressa.

Articolo 4

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove più rapidamente di quanto previsto nel calendario fissato, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Portogallo.

Articolo 5

1. I depositi cauzionali ed i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari del Portogallo sono ridotti secondo il seguente calendario:

— alla data di entrata in vigore della presente decisione: 25 %,

— il 1° gennaio 1982: 25 %,

— il 1° gennaio 1983: 25 %,

— il 1° gennaio 1984: 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione più rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato nel paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Portogallo.